



+

Città di Marigliano

Comando Polizia locale

Via Roma

Tel.0818851281

Ordinanza n. 40
del 28/02/2022

Oggetto: Provvedimento di revoca concessione o autorizzazione passo carrabile n n.98 del 28.04 .2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'Ordinanza n. 98/2011 del Settore Polizia Locale, con la quale è stato istituito un passo carrabile in Via san Francesco n.76A, intestato *al Sig. G.F.*

Premesso che con nota prot. 1029 del 28.05.2020, era stato notificato ritualmente alla parte avvio del procedimento tendente all'annullamento del predetto per le seguenti motivazioni;

- 1)Non risulta alcun parere dell'epoca del locale UTC allegato alla pratica;
- 2)Non vi sono grafici allegati, ma un rilievo fotografico;
- 3)L'area in questione risulterebbe recintata e delimitata da paletti tipici della delimitazione dell'area privata e , quindi, non soggetta a carrabilità;
- 4)Non vi è alcuna conformità al dettato del CDS;

Ritenuto doveroso accettare quanto sopra richiesto in assenza memorie e scritti difensivi ed in considerazione del supplemento istruttorio concluso negativamente in data 20.03.2021;

Visto gli artt. 22 e 27 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 come aggiornato con D.P.R. 16/09/96 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. ed avvalendosi delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale;

Ordina

Per i motivi espressi in premessa:

- la revoca del passo carrabile n. 98/2011, sito in via san Francesco n.76A, rilasciata dal Settore Polizia Locale con Autorizzazione n. 98/20111;
- la rimozione della segnaletica orizzontale;

- All'attuale titolare del passo carrabile di cui sopra la restituzione della segnaletica verticale.

Che copia della Presente venga notificata:

- Alla Stazione CC di Marigliano, alla parte All'Area Economico Finanziaria - Ufficio Tributi, al IV Settore LL.PP. ed all'albo Pretorio Comunale.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per accesso di potere al TAR Campania.

In relazione al combinato disposto dall'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n°285/92 così come modificato ed integrato dalla L. 214/2003 e dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può proporre ricorso, da notificarsi a mezzo raccomandata a/r entro 60 giorni dalla pubblicazione, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente per l'apposizione della segnaletica, ai sensi e con la modalità previste dal combinato disposto degli articoli sopraindicati.

Il Comandante della Polizia Locale

Magg.Dott.Nacar Emiliano